



25 ottobre 2023

Lotta contro l'abuso del fallimento (Modifica dell'ordinanza sul registro di commercio e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA)

Rapporto sui risultati della consultazione



Rapporto sui risultati della consultazione: Lotta contro l'abuso del fallimento

Indice

1	In generale.....	3
2	Osservazioni generali sul progetto preliminare	4
3	Commento ai singoli articoli	4
3.1	Ordinanza sul registro di commercio.....	4
3.1.1	Art. 10	4
3.1.2	Art. 14a	5
3.1.3	Art. 19	6
3.1.4	Art. 24c.....	6
3.1.5	Art. 45	7
3.1.6	Art. 62	7
3.1.7	Art. 65a	11
3.1.8	Art. 68	15
3.1.9	Art. 73	15
3.1.10	Art. 83	15
3.1.11	Art. 87	15
3.1.12	Art. 152	16
3.2	Ordinanza sul casellario giudiziale.....	16
	Art. 61a.....	16
4	Osservazioni sull'entrata in vigore.....	17
5	Altre proposte	17
6	Consultazione	18
	Allegato / Anhang / Annexe.....	19

Compendio

La legge federale sulla lotta contro l'abuso del fallimento, adottata il 18 marzo 2022 dal Parlamento, modifica il Codice delle obbligazioni (CO)¹, la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)², il Codice penale (CP)³, il Codice penale militare (CPM)⁴, la legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (LCaGi)⁵ e la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD)⁶. Le normative concernenti il trasferimento nullo di azioni, il divieto dell'opting-out retroattivo, la ricerca di persone fisiche nella banca dati centrale delle persone, la comunicazione delle interdizioni di esercitare un'attività iscritta nel casellario giudiziale e la procedura applicabile richiedono disposizioni esecutive dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC)⁷ e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (OCaGi)⁸. La legge entrerà in vigore insieme alle disposizioni esecutive.

La procedura di consultazione sulla modifica dell'ORC e dell'OCaGi è durata dal 25 gennaio al 5 maggio 2023. Tutti i partecipanti alla consultazione approvano in linea di principio le modifiche dell'ORC e dell'OCaGi che sono in gran parte di natura redazionale o riguardano requisiti formali. Alcuni partecipanti lamentano che le nuove procedure introdotte non specifichino in modo sufficientemente chiaro i compiti concreti degli uffici del registro di commercio.

Una parte dei partecipanti ha riscontrato difficoltà pratiche nella messa in atto e ha proposto di rinviare l'entrata in vigore, inizialmente prevista il 1° gennaio 2024.

1 In generale

La procedura di consultazione sulla modifica dell'ORC e dell'OCaGi è durata dal 25 gennaio al 5 maggio 2023. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti rappresentati in Parlamento, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città, delle regioni di montagna e dell'economia.

Hanno risposto 25 Cantoni, due partiti, 12 organizzazioni e altri partecipanti. In totale sono pervenuti 39 pareri.

5 organizzazioni hanno espressamente rinunciato a prendere posizione⁹.

Il presente rapporto illustra i risultati della procedura di consultazione. Per i dettagli si rinvia ai pareri originali (cfr. cap. 6).

In allegato si trova un elenco dei partecipanti alla consultazione.

¹ RS 220

² RS 281.1

³ RS 311.0

⁴ RS 321.0

⁵ RS 330

⁶ RS 642.11

⁷ RS 221.411

⁸ RS 331

⁹ Unione svizzera degli imprenditori, Dachverband Schuldenberatung Schweiz; CDDGP; CPS; ASM.

2 Osservazioni generali sul progetto preliminare

In linea di massima, tutti i partecipanti alla consultazione approvano le modifiche dell'ORC e dell'OCaGi. Non è stata espressa alcuna opposizione di principio.

Vari Cantoni¹⁰ deplorano che la normativa proposta comporti un onere aggiuntivo per le autorità interessate (autorità fiscali, uffici cantonali del registro di commercio, uffici d'esecuzione e fallimenti, giudici) e talvolta generi costi supplementari che non possono essere trasferiti. Inoltre un Cantone¹¹ fa notare che quanto previsto non avrà alcun effetto a breve termine, considerato il tempo necessario per ciascuna fase della procedura di comunicazione da parte delle autorità fiscali e poi degli uffici del registro di commercio.

Secondo due partecipanti¹² sono necessarie delle disposizioni esecutive anche per la procedura di comunicazione tra l'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) e gli uffici cantonali del registro di commercio in materia di interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 928a nCO. Un Cantone¹³ ritiene che non sia disciplinato in modo sufficientemente preciso quando debba avvenire la comunicazione tra le autorità fiscali e gli uffici del registro di commercio.

Un Cantone¹⁴ ha indicato di non aver approvato l'abrogazione dell'articolo 43 numeri 1 e 1^{bis} LEF e deplora che la legge sia stata modificata in tal senso.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Ordinanza sul registro di commercio

3.1.1 Art. 10

Cpv. 1

Alcuni partecipanti¹⁵ hanno chiesto che l'elenco delle deroghe di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera d AP-ORC¹⁶ sia esteso alle decisioni emanate dall'ufficio del registro di commercio se un'azienda non dà seguito alla diffida (art. 153 ORC). La pubblicità completa di queste decisioni renderebbe l'articolo 10 capoverso 1 lettera d AP-ORC privo di senso e sarebbe sproporzionata. Il Cantone di Basilea Città propone di limitare la comunicazione al dispositivo della sentenza concernente l'interdizione di esercitare un'attività e di escludere quest'ultimo dalla pubblicità.

Al contrario, il Cantone di Zurigo chiede di mantenere la prassi attuale secondo cui i tribunali trasmettono a titolo informativo direttamente agli uffici cantonali del registro di commercio il dispositivo definitivo concernente le interdizioni di esercitare un'attività, il quale soggiace quindi ancora alla pubblicità ai sensi dell'articolo 936 CO.

¹⁰ TG; GL; ZH, pag. 1 seg.; BE, pag. 4; GE; VS, pag. 2.

¹¹ ZH, pag. 1 seg.

¹² ZG, pag. 2; UDC.

¹³ OW, pag. 2.

¹⁴ BE, pag. 4.

¹⁵ PS, pag. 1 seg.; ZG, pag. 2 seg.; BS, pag. 1 seg.

¹⁶ AP-ORC: progetto dell'ORC posto in consultazione il 25 gennaio 2023.

Rapporto sui risultati della consultazione: Lotta contro l'abuso del fallimento

Il Cantone del Vallese auspica che nell'articolo 10 capoverso 1 AP-ORC siano menzionati anche i documenti prodotti nel quadro della rinuncia a una revisione limitata (art. 62 cpv. 2 lett. a e d AP-ORC).

Cpv. 2

Secondo alcuni partecipanti¹⁷ la limitazione alle «copie dei documenti» proposta nell'avamprogetto non tiene sufficientemente conto dell'articolo 62 AP-ORC a cui rinvia. Infatti, conformemente al capoverso 2 di quest'ultimo alcuni documenti sono da fornire sotto forma di originali e non di copie. Una normativa uniforme e coerente sarebbe auspicabile in modo che i documenti possano essere trasmessi sotto forma di originale o di copia.

Una parte dei partecipanti¹⁸ considera troppo ristretta la cerchia delle autorità che hanno diritto a consultare gli atti perché esclude le autorità comunali. Alcuni partecipanti¹⁹ chiedono che la polizia possa consultare direttamente i documenti menzionati senza ricorrere all'acquisizione degli atti ai sensi dell'articolo 194 del Codice di procedura penale (CPP)²⁰ o che il pubblico ministero la incarichi di svolgere un'indagine (art. 312 CPP). La Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera ritiene che la disposizione non tenga sufficientemente conto dell'organizzazione degli uffici stabilita dal diritto cantonale, che possono essere organizzati anche a livello regionale o locale. Reputa altresì che la normativa non sia giustificata dato che, secondo il diritto vigente, l'articolo 222 capoverso 5 LEF consentirebbe a queste autorità di avere accesso ai documenti, mentre il campo di applicazione dell'articolo 10 capoverso 2 AP-ORC li esclude. Altri partecipanti²¹, invece, sono del parere che la cerchia delle autorità che hanno diritto alla consultazione sia troppo ampia, in quanto conferirebbe un diritto di consultazione non solo alle autorità fiscali e alle autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni, ma anche ad altre autorità.

Il Cantone di Neuchâtel chiede di specificare che i documenti in questione sono archiviati separatamente, come avviene in virtù dell'articolo 62 capoverso 2 ORC.

Il Cantone del Vallese afferma che alcuni documenti prodotti ai sensi dell'articolo 62 capoverso 2 AP-ORC restano pubblici, come il verbale dell'assemblea generale relativo alla nomina o alla revoca dell'ufficio di revisione, il quale dovrebbe quindi figurare all'articolo 62 capoverso 1 AP-ORC. Unicamente i documenti previsti all'articolo 62 capoverso 2 lettere a e d AP-ORC dovrebbero essere esenti dal principio della pubblicità.

3.1.2 Art. 14a

L'introduzione della banca dati centrale delle persone è stata accolta all'unanimità; alcuni partecipanti²² auspicano che sia messa in funzione il più presto possibile, ovvero al 1° gennaio 2024. Il Cantone di Appenzello Interno chiede che sia almeno indicata la data d'introduzione. Il Cantone di Argovia teme che l'attuazione di questa disposizione richieda diversi anni, in particolare visti la necessaria integrazione nel registro cantonale delle persone e l'adeguamento del software da parte dei Cantoni.

¹⁷ UR, pag. 2; BS, pag. 2; SG, pag. 1; AR, pag. 1-2.

¹⁸ ZH, pag. 3; AI, pag. 2; GR, pag. 1; CEFS, pag. 1 seg.

¹⁹ CPS, pag. 1; GR, pag. 1.

²⁰ RS 312.0

²¹ EXPERTSuisse, pag. 2; AR, pag. 1 seg.

²² CPS, pag. 1; Veb.ch, pag. 2; CEFS, pag. 1 seg.; LU, pag. 1; ZH, pag. 3; BE, pag. 2.

Rapporto sui risultati della consultazione: Lotta contro l'abuso del fallimento

Una parte dei partecipanti²³ sostiene che, siccome è già possibile cercare persone fisiche presso gli uffici cantonali del registro di commercio, sia sufficiente effettuare una centralizzazione in Zefix. Il perfezionamento del sistema con l'aggiunta del numero personale potrebbe essere effettuato in un secondo tempo, così da non ritardare la messa in funzione.

Diversi Cantoni²⁴ sostengono che l'attuazione di questa disposizione comporti un carico di lavoro aggiuntivo per gli uffici cantonali del registro di commercio e richieda risorse supplementari, in particolare informatiche. Il Cantone del Ticino auspica che siano precisate le misure che i Cantoni sono tenuti ad adottare per alimentare la banca dati centrale delle persone.

Un partito²⁵ accoglie con favore il fatto che non sarà possibile eseguire alcuna ricerca con il numero AVS. Al fine di garantire la protezione e la sicurezza dei dati, chiede che questi principi siano esplicitamente sanciti nell'articolo 14a ORC, soprattutto perché la registrazione dei dati compete agli uffici cantonali.

Il Cantone di Basilea Campagna ha notato un errore di redazione e propone di riformulare il testo.

Il Cantone di Zurigo suggerisce che il testo dell'ordinanza sia adeguato in modo da permettere ricerche non solo sulla base di «nomi», ma anche di «parti di nomi» nonché del luogo di origine e/o di domicilio, almeno finché i numeri personali non significanti non saranno disponibili.

3.1.3 Art. 19

Capoverso 3^{bis}: diversi partecipanti²⁶ hanno chiesto che anche agli uffici cantonali del registro di commercio sia dato accesso all'estratto 3 del casellario giudiziale per autorità e sia conferita loro la possibilità di chiedere chiarimenti scritti.

Il Cantone di Basilea Campagna sostiene che il nuovo capoverso 3^{bis} non corrisponde alla sistematica dell'articolo 19, che secondo il titolo marginale riguarderebbe le iscrizioni fondate su una sentenza o una decisione. Il Cantone è dell'avviso che se l'iscrizione è avvenuta su domanda della società in seguito a una diffida o d'ufficio, sarebbe opportuno eliminare il capoverso 3^{bis} e inserire il contenuto in una disposizione separata.

Il Cantone di Appenzello Interno auspica che all'articolo 19 capoverso 1 ORC (non modificato dal presente progetto) siano citati anche gli altri articoli della LEF relativi alla pubblicazione, ovvero gli articoli 195 capoverso 3, 268 capoverso 4, 296 e 342 LEF.

3.1.4 Art. 24c

Questa disposizione ha suscitato pareri divergenti, diversi Cantoni²⁷ ritengono infatti che sarebbe difficilmente applicabile, in particolare nel caso di modifiche agli statuti o di trasferimenti di patrimonio di società assoggettate alla vigilanza della FINMA. Inoltre, la pubblicazione sul proprio sito dei dati concernenti gli enti autorizzati e l'aggiornamento richiedono il loro tempo. Ritengono infine che le informazioni pubblicate dalla FINMA sarebbero lacunose visto che

²³ CPS, pag. 1; ZH, pag. 3.

²⁴ SG, pag. 1; UR, pag. 2;

²⁵ PS, pag. 2.

²⁶ FR; ZH, pag. 4; GR, pag. 2; CPS, pag. 2.

²⁷ SG, pag. 1 seg.; UR, pag. 2; ZH, pag. 4.

Rapporto sui risultati della consultazione: Lotta contro l'abuso del fallimento

riguarderebbero unicamente l'indicazione della ditta, della sede e del tipo di autorizzazione. Secondo tali Cantoni sarebbe opportuno che la legislazione si basasse sul modello dell'elenco tenuto dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR), che il diritto vigente permette di consultare.

Il Cantone di Zurigo reputa questa disposizione ridondante dato che i fatti noti alle autorità non devono essere comprovati. Propone dunque di eliminare questa disposizione.

Il Cantone di Berna chiede che nella notificazione per l'iscrizione nel registro di commercio figuri l'autorizzazione, in modo da soddisfare i requisiti relativi alla pubblicità (art. 936 CO), alla trasparenza e alla chiarezza del registro di commercio.

EXPERTSuisse è d'accordo con la soluzione proposta.

3.1.5 Art. 45

Diversi Cantoni²⁸ credono che l'articolo 45 capoverso 1 lettera p AP-ORC sia adatto solo per le società anonime esistenti che dispongono già di un ufficio di revisione. Per le società di nuova costituzione occorrerebbe quindi fare una precisazione, ovvero che l'inizio dell'opting-out coincide con la data di costituzione della società.

Il Cantone di Zurigo chiede di specificare quando va cancellato l'ufficio di revisione dal registro di commercio (dopo un opting-out). L'iscrizione dell'opting-out e della cancellazione dell'ufficio di revisione dovrebbero poter avvenire nello stesso momento. Non sarebbe auspicabile tenere in sospeso le cancellazioni degli uffici di revisione presso gli uffici cantonali del registro di commercio.

EXPERTSuisse suggerisce di introdurre delle disposizioni transitorie per le società esistenti già iscritte nel registro di commercio.

Il Cantone di Basilea Campagna auspica che anche per le fondazioni esentate dall'obbligo di revisione da parte dell'autorità di vigilanza, sia iscritta la data di inizio dell'esercizio, per garantire uniformità e il rispetto di quanto previsto all'articolo 83b capoverso 3 CC. Alla luce di quanto precede, l'articolo 95 capoverso 1 lettera l ORC andrebbe adeguato come l'articolo 45 capoverso 1 lettera p AP-ORC.

3.1.6 Art. 62

Questa disposizione ha dato adito ad alcune critiche, taluni partecipanti²⁹ sostengono infatti che comporterebbe un aumento del numero di procedure e creerebbe nuovi compiti per i Cantoni. Il Cantone di Nidvaldo ha fatto presente che vi sarebbe grande incertezza sul momento in cui occorrerebbe iscrivere nel registro di commercio l'opting-out o la cancellazione dell'ufficio di revisione. La comunicazione simultanea dell'opting-out e della cancellazione dell'ufficio di revisione rischierebbe di causare un onere aggiuntivo considerevole per gli uffici cantonali del registro di commercio poiché le domande di cancellazione dovrebbero restare in sospeso fintanto che l'opting-out non diventi effettivo.

Il Cantone del Ticino ha suggerito di precisare se l'ufficio cantonale del registro di commercio soggiace all'obbligo di informare l'amministrazione fiscale del rinnovo dell'opting-out, della

²⁸ UR, pag. 3; SG, pag. 2; AR, pag. 2.

²⁹ AI, pag. 1 seg.; TI, pag. 3.

Rapporto sui risultati della consultazione: Lotta contro l'abuso del fallimento

presentazione del conto annuale ed eventualmente della modalità di tale comunicazione. La Confederazione è inoltre tenuta a sviluppare un'interfaccia uniforme per la comunicazione tra le autorità fiscali cantonali e gli uffici del registro di commercio. Il Cantone ritiene che le autorità fiscali dovrebbero essere tenute a informare l'ufficio cantonale del registro di commercio soltanto se non hanno ricevuto il conto annuale. A differenza di quanto stabilito nel rapporto esplicativo del 25 gennaio 2023 per l'avvio della procedura di consultazione (pag. 5), sono esclusi confronti incrociati tra i documenti ricevuti dall'ufficio del registro di commercio e dall'amministrazione fiscale perché manca una base legale.

Il Cantone di Lucerna ha chiesto che siano introdotte disposizioni transitorie per le società già iscritte nel registro di commercio.

Il Cantone del Vallese è del parere che questa nuova disposizione eliminerebbe il potere di cognizione dell'ufficio del registro di commercio concernente gli atti. Inoltre occorrerebbe garantire la completezza di questa disposizione, indicando in particolare l'accettazione tacita dell'opting-out. Il Cantone ritiene infine che gli atti prodotti nel quadro dell'opting-out, ovvero l'iscrizione e la dichiarazione nonché il verbale dell'assemblea generale concernente la nomina e la revoca dell'ufficio di revisione, debbano restare pubblici.

Il Partito socialista ha chiesto di precisare che la revisione limitata ha durata limitata.

Cpv. 1

Il Cantone di Appenzello Interno suggerisce di aggiungere una condizione alla dichiarazione da presentare, ossia che la società non è oggetto di esecuzioni definitive. Ciò va dimostrato mediante l'allestimento di un estratto attuale del registro delle esecuzioni.

Il Cantone del Vallese ritiene che il verbale dell'assemblea generale dovrebbe figurare al capoverso 1 visto che si tratta di un documento pubblico, e non al capoverso 2 con gli altri documenti che invece sono esentati dalla pubblicità.

Cpv. 2

Alcuni partecipanti³⁰ considerano questa disposizione adatta soltanto alle società esistenti che dispongono già di un ufficio di revisione, e non alle società di nuova costituzione. Inoltre alcuni documenti dovrebbero essere prodotti sotto forma di copia e altri di originale³¹. È auspicata un'armonizzazione.

Due Cantoni³² chiedono che alla dichiarazione di cui all'articolo 62 capoverso 2 AP-ORC siano allegati altri documenti, in modo da rendere credibili le affermazioni del consiglio d'amministrazione, ovvero il libro delle azioni o un attestato che certifichi che tutti gli azionisti abbiano firmato.

Il Cantone di Appenzello Interno auspica che sia prodotto anche un estratto attuale del registro delle esecuzioni.

³⁰ UR, pag. 3 seg.; SG, pag. 2; AR, pag. 2.

³¹ In tal senso anche ZH, pag. 5, che individua una contraddizione con l'art. 10 cpv. 2 AP-ORC che si limiterebbe alle copie.

³² UR, pag. 3.; SG, pag. 2.

Rapporto sui risultati della consultazione: Lotta contro l'abuso del fallimento

Il Cantone di Lucerna suggerisce che alla dichiarazione siano allegati anche gli statuti modificati della società.

Lett. a

Il Cantone di Zurigo reputa necessario uniformare il testo delle lettere a e c con quello dell'articolo 652d capoverso 2 CO.

Secondo il Cantone del Vallese anche la copia del conto annuale deve essere firmata, con rimando alle prescrizioni legali. Tali documenti non dovrebbero soggiacere alla pubblicità del registro di commercio.

Lett. b

Il Cantone di Zurigo è dell'idea che richiedere soltanto un estratto del verbale non sia sufficiente considerato che può essere istituita un'assemblea generale straordinaria esclusivamente per l'approvazione del conto annuale (in particolare in seguito a una diffida dell'ufficio cantonale del registro di commercio).

Lett. c

Il Cantone di Zurigo reputa necessario uniformare il testo delle lettere a e c con quello dell'articolo 652d capoverso 2 CO.

Lett. d

Il Cantone di Appenzello Esterno si domanda se l'ufficio del registro di commercio può basarsi sulla dichiarazione del consiglio d'amministrazione per quanto riguarda la completezza e l'esattezza. Propone di richiedere anche il libro delle azioni o un attestato che certifichi che tutti gli azionisti abbiano firmato. Se del caso, la disposizione andrebbe precisata.

Il Cantone di Zurigo chiede che tutti i documenti possano essere prodotti sotto forma di copie.

Il Cantone del Vallese propone di sostituire i documenti previsti da questa disposizione con i documenti giustificativi sull'assunzione della rinuncia, come ad esempio il verbale dell'assemblea generale, le dichiarazioni degli azionisti o la conferma di almeno un membro del consiglio di amministrazione che attesti il rispetto delle condizioni in merito all'accettazione tacita dell'opting-out. Questi documenti andrebbero esentati dalla pubblicità del registro.

Cpv. 4

Secondo diversi Cantoni³³ il rapporto esplicativo, per cui qualsiasi persona autorizzata a firmare o con procura può notificare la cancellazione, è in contrasto con l'articolo 727a capoverso 5 CO; l'articolo 17 ORC non è quindi applicabile.

Secondo il Cantone di Zurigo è necessario modificare anche l'articolo 727a capoverso 5 CO in modo tale che qualsiasi persona autorizzata a firmare in virtù dell'articolo 17 capoverso 1 ORC possa richiedere l'iscrizione dell'opting-out o dell'ufficio di revisione.

³³ UR, pag. 3; BS, pag. 2; GR, pag. 3; SG, pag. 3; AR, pag. 3.

Rapporto sui risultati della consultazione: Lotta contro l'abuso del fallimento

Cpv. 5

Alcuni partecipanti³⁴ hanno accolto con favore la sistematica introdotta da questa disposizione.

Pareri espressi sul testo della disposizione e/o sulle condizioni formali:

- andrebbe precisato che i requisiti di cui alle lettere a e b sono delle alternative³⁵;
- si pone la domanda se, per quanto riguarda il diritto della società di essere sentita, l'ufficio del registro di commercio possa o debba informare la società in merito alla comunicazione delle autorità fiscali³⁶;
- occorre definire la procedura dalla produzione del conto annuale e del rinnovo dell'opting-out al momento in cui l'autorità fiscale richiede il conto annuale³⁷;
- devono essere precisati in una disposizione separata³⁸ i documenti giustificativi da fornire nel quadro del rinnovo dell'opting-out (a questo proposito il Cantone di Basilea Città suggerisce che siano prodotti gli stessi documenti necessari per tutte le restanti dichiarazioni di opting-out);
- va aggiunta una comunicazione degli uffici d'esecuzione e fallimenti che indichi le esecuzioni definitive contro la società o le persone iscritte³⁹;
- è necessario che la diffida sia un obbligo, e non una possibilità, dell'ufficio del registro di commercio, vista la giurisprudenza severa del Tribunale federale in materia di rinnovo dell'opting-out⁴⁰;
- è opportuno che i termini nel quadro di questa procedura non siano troppo lunghi⁴¹.

Il Cantone di Zurigo afferma che, contrariamente a quanto indicato nel rapporto esplicativo, dalla AP-ORC non emerge che con il rinnovo della dichiarazione di opting-out devono essere prodotti dei documenti giustificativi attuali. Indica anche che la relazione di revisione ai sensi dell'articolo 62 capoverso 2 lettera c AP-ORC non potrebbe più essere prodotta perché si tratterebbe di un rinnovo.

Diversi partecipanti⁴² hanno chiesto di introdurre nell'ORC un obbligo di denunciare alle autorità di perseguimento penale le presunte violazioni dell'articolo 325 CP (inosservanza delle

³⁴ CPS, pag. 2; BL, pag. 2.

³⁵ SO, pag. 2.

³⁶ UR, pag. 3; SG, pag. 3.

³⁷ UR, pag. 3; SG, pag. 3.

³⁸ BL, pag. 2.

³⁹ AI, pag. 3.

⁴⁰ GR, pag. 3.

⁴¹ CEFS, pag. 2.

⁴² CPS, pag. 2; ZH, pag. 6; BE, pag. 2; GR, pag. 4.

Rapporto sui risultati della consultazione: Lotta contro l'abuso del fallimento

norme legali sulla contabilità), se il conto annuale non è stato depositato né alle autorità fiscali né all'ufficio del registro di commercio. La procedura andrebbe dunque descritta nell'ORC.

Veb.ch sostiene che, contrariamente a quanto affermato nel rapporto esplicativo, questa misura non migliorerebbe necessariamente la compliance in materia di contabilità. Le società in crisi, infatti, corrono un maggiore rischio di manipolazione e di falsificazione dei conti annuali. Sarebbe più efficiente abolire il rinnovo della dichiarazione di opting-out e obbligare le società a designare un ufficio di revisione.

Let. a

Il Cantone di Soletta è del parere che, visti il termine di presentazione dei conti annuali all'autorità fiscale e quello di tre mesi previsto all'articolo 112 capoverso 4 nLIFD, sarebbe praticamente impossibile per gli uffici cantonali intervenire in tempo.

Due Cantoni⁴³ menzionano il fatto che questa procedura non sarebbe adatta per le società che dispongono di un ufficio di revisione, poiché in tali casi non si verificherebbero lacune nell'organizzazione ai sensi dell'articolo 731b CO e quindi non sarebbe utile deferire il caso al giudice.

Il Cantone di Appenzello Interno ritiene che l'attuazione di questa disposizione comporterebbe un aumento importante delle procedure amministrative e auspica che anche le autorità fiscali si rivolgano direttamente al giudice.

Let. b

Un Cantone⁴⁴ chiede che le esecuzioni definitive siano menzionate esplicitamente tra gli indizi da tenere in considerazione.

Cpv. 6

Il Cantone dei Grigioni si è dichiarato a favore della soluzione proposta, come pure la Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera, la quale però sostiene che i termini fissati dagli uffici del registro di commercio non dovrebbero essere troppo lunghi.

Due partecipanti⁴⁵ chiedono che la congiunzione «o» sia sostituita dalla «e», affinché le condizioni siano cumulative.

3.1.7 Art. 65a

Tre partecipanti⁴⁶ considerano i criteri introdotti da questa nuova disposizione come realizzabili e adatti per individuare trasferimenti nulli di azioni o di quote sociali.

⁴³ SO, pag. 1 seg.; AR, pag. 3.

⁴⁴ AI, pag. 3.

⁴⁵ BE, pag. 3; CEFS, pag. 2.

⁴⁶ AI, pag. 1, AG; CFC.

Rapporto sui risultati della consultazione: Lotta contro l'abuso del fallimento

Taluni partecipanti⁴⁷ criticano la divergenza tra l'articolo 684a nCO e la giurisprudenza del Tribunale federale concernente il «mantello giuridico», poiché la formulazione scelta nella legge comporta una restrizione a causa della nuova condizione di indebitamento.

Tre partecipanti⁴⁸ sostengono che non si tiene sufficientemente conto delle particolarità del diritto della società anonima, segnatamente dell'anonimato degli azionisti.

I Cantoni di Berna e Neuchâtel chiedono che le condizioni di cui all'articolo 684a nCO siano definite con maggiore precisione nell'ORC.

Il Cantone di Berna auspica anche che lo stato dei conti annuali e della relazione di revisione, prodotti nel quadro dell'articolo 65a AP-ORC, siano precisati al fine di determinare se si tratta di documenti che soggiacciono alla pubblicità del registro di commercio.

Il Cantone del Giura suggerisce che nell'ordinanza sia descritta la procedura da seguire in seguito all'individuazione di un trasferimento nullo di azioni, in particolare considerando questa situazione come una lacuna nell'organizzazione della società. In questo modo l'ufficio cantonale del registro di commercio può trasmettere gli atti al giudice.

Il Cantone del Ticino, invece, ritiene che la codifica della procedura relativa ai trasferimenti nulli di azioni comporterebbe un aumento del carico di lavoro e renderebbe più lunga la procedura.

Cpv. 1

Il Cantone di Lucerna chiede che sia ripresa l'espressione dell'articolo 684a capoverso 2 nCO, ovvero «sospetto fondato».

Diversi Cantoni⁴⁹ vorrebbero aggiungere una nuova lettera per poter indicare la presenza di esecuzioni nei confronti della società nella sede precedente o in quella attuale.

Un partecipante⁵⁰ chiede di precisare i criteri che lasciano sospettare un «mantello giuridico» sulla base dei conti annuali.

Cpv. 1 lett. a

Diversi Cantoni⁵¹ suggeriscono che si tenga maggiormente conto delle tempistiche delle modifiche elencate, poiché molto spesso queste ultime avvengono una dopo l'altra ed è quindi necessario definire quando deve essere coinvolto l'ufficio del registro di commercio.

Il Cantone di Zurigo chiede che il testo della disposizione sia formulato in modo più restrittivo, in particolare tenendo conto della giurisprudenza del Tribunale federale⁵².

⁴⁷ BE, pag. 3, SO,

⁴⁸ UR, pag. 1; ZH, pag. 6; VS.

⁴⁹ ZH, pag. 7; AI, pag. 3; BE, pag. 4; GR, pag. 5, CPS, pag. 3; CEFS, pag. 2.

⁵⁰ SG, pag. 4.

⁵¹ UR, pag. 4; SG, pag. 3; GL; AR, pag. 3.

⁵² Sentenza del Tribunale federale del 9 feb. 2018, 4A_589/2017

Rapporto sui risultati della consultazione: Lotta contro l'abuso del fallimento

Il Cantone di Glarona ritiene che l'articolo 684a CO proposto nell'avamprogetto costituisca un approccio più severo e quindi preferibile, in quanto il criterio dell'eccedenza di debiti indebolirebbe la misura. Considera necessario introdurre un obbligo d'informare l'ufficio del registro di commercio della sede precedente nel caso di trasferimento della sede legale.

Cpv. 1 lett. b

Diversi Cantoni⁵³ hanno individuato un errore di redazione nella versione tedesca e propongono di cancellare il termine «hat».

Secondo due Cantoni⁵⁴ generalmente le fattispecie non sono note all'ufficio del registro di commercio a causa dell'anonimato dell'azionista. Si sono quindi chiesti se l'incaricato possa o debba tenere un registro interno e, in tal caso, se sia compatibile con la protezione dei dati. Il Cantone di Argovia chiede espressamente la soppressione di questa lettera, per il motivo sopra indicato.

Il Cantone di Zurigo auspica che sia precisato se si tratta di una nuova sede legale o della precedente, perché il trasferimento nullo di azioni spesso è accompagnato da un trasferimento di sede.

Cpv. 1 lett. c

Diversi partecipanti⁵⁵ ritengono che la formulazione non sia adatta in quanto le autorità dell'ufficio del registro di commercio non sono a conoscenza dei trasferimenti di azioni e la terminologia si rivolge soltanto alle società a garanzia limitata.

Il Cantone di Basilea Campagna chiede che questa lettera sia adeguata affinché siano contemplate le persone che riprendono delle azioni e che sono già state coinvolte in un trasferimento nullo di azioni. Auspica inoltre l'aggiunta di una lettera supplementare che si rivolge alle persone che notificano un trasferimento e che sono già state coinvolte in un trasferimento nullo di azioni. Quest'ultima proposta è condivisa dal Cantone di Basilea Città.

Il Cantone di Zurigo suggerisce di sostituire il verbo «anmelden» con «einreichen» nel testo tedesco e che sia stilato un elenco dei trasferimenti di quote sociali delle società a garanzia limitata.

Due Cantoni⁵⁶ fanno notare che l'attuazione richiederebbe la tenuta di un registro interno e, di conseguenza, potrebbero sorgere problemi in termini di protezione dei dati. Il Cantone di Appenzello Esterno ritiene addirittura che l'attuazione richiederebbe una banca dati intercantonale con i nomi delle persone interessate. Chiede pertanto di abolire questa lettera, poiché in caso contrario l'identificazione di queste persone dovrebbe avvenire mediante la banca dati centrale delle persone.

Cpv. 2

⁵³ BL, pag. 2; ZG, pag. 3; NW; BE, pag. 4.

⁵⁴ UR, pag. 4; SG, pag. 3.

⁵⁵ BL, pag. 2; ZH, pag. 6; BS, pag. 2; SG, pag. 3; AR, pag. 3-4.

⁵⁶ SG, pag. 3; AR, pag. 3-4.

Rapporto sui risultati della consultazione: Lotta contro l'abuso del fallimento

Il Cantone di Zugo chiede l'aggiunta di due documenti supplementari, ovvero una dichiarazione scritta per attestare che non si tratta di un «mantello giuridico» e che non vi sono modifiche importanti della situazione della società dopo la chiusura dei conti; in caso contrario andrebbero richiesti conti intermedi.

Due partecipanti⁵⁷ auspicano che nell'ORC siano menzionati i criteri che permettono di verificare i conti annuali.

Secondo il Cantone di Zurigo i documenti dovrebbero poter essere prodotti sotto forma di copia.

Diversi Cantoni⁵⁸ propongono di aggiungere, come documento supplementare, una dichiarazione sulla composizione dell'azionariato, come ad esempio il libro delle azioni.

Diversi partecipanti⁵⁹ suggeriscono di aggiungere un documento giustificativo, ovvero un estratto delle esecuzioni della società nella sede precedente e in quella nuova o addirittura delle persone iscritte. I conti annuali non sarebbero rilevanti per la verifica in quanto facilmente manipolabili o falsificabili⁶⁰.

Cpv. 2 lett. a

Secondo il Cantone di Soletta i conti annuali sarebbero poco rilevanti ai fini di tale esame e sarebbe opportuno aggiungere dei conti intermedi firmati il giorno del trasferimento di azioni.

Cpv. 3

Vari partecipanti⁶¹ sono dell'idea che questa disposizione non sia adeguata per i motivi seguenti:

- l'applicazione della procedura ai sensi dell'articolo 153 ORC sarebbe poco efficace e pratica. Una società che auspica l'iscrizione del trasferimento dovrebbe intervenire chiedendo una decisione impugnabile mediante ricorso; e
- ne consegue un problema intercantonale, dato che l'ufficio del registro di commercio della nuova sede dovrebbe intervenire presso la sede precedente della società. Una diffida di questo tipo non avrebbe senso.

Un Cantone⁶² propone che il rinvio all'articolo 152 ORC sia sostituito da un'autorizzazione incondizionata dell'ufficio del registro di commercio a richiedere il rinnovo della dichiarazione PMI.

Un altro Cantone⁶³ auspica che sia obbligatorio comunicare all'ufficio del registro di commercio della sede precedente le decisioni diventate esecutive ai sensi degli articoli 684a e 787a

⁵⁷ UR, pag. 4; SG, pag. 3-4.

⁵⁸ ZH, pag. 7; BS, pag. 2; AR, pag. 4.

⁵⁹ ZH, pag. 7; AI, pag. 3; BE, pag. 4; GR, pag. 5-6; CPS, pag. 3.

⁶⁰ CPS, pag. 3; BE, pag. 4; GR, pag. 5-6.

⁶¹ SO, pag. 2; ZH, pag. 7; GR, pag. 2.

⁶² ZH, pag. 7.

⁶³ GR, pag. 6.

Rapporto sui risultati della consultazione: Lotta contro l'abuso del fallimento

nCO. Ciò consentirebbe all'ufficio della nuova sede di intervenire sulla base dell'articolo 62 capoverso 6 AP-ORC.

3.1.8 Art. 68

Diversi Cantoni⁶⁴ sono del parere che il testo dell'articolo 68 capoverso 1 lettera p P-ORC sia adatto soltanto per le società in accomandita per azioni esistenti, che dispongono già di un ufficio di revisione. Occorrerebbe quindi aggiungere una precisazione per le società di nuova costituzione in quanto l'inizio dell'opting-out coincide con la data di costituzione della società.

Il Cantone di Zurigo chiede che sia specificato il momento in cui l'ufficio di revisione deve essere cancellato dal registro di commercio (in seguito a un opting-out). Inoltre l'iscrizione dell'opting-out e della cancellazione dell'ufficio di revisione dovrebbero potersi verificare contemporaneamente. Non sarebbe auspicabile tenere in sospeso le cancellazioni degli uffici di revisione presso gli uffici cantonali del registro di commercio.

3.1.9 Art. 73

Diversi Cantoni⁶⁵ credono che l'articolo 73 capoverso 1 lettera r P-ORC sia adatto soltanto alle società a garanzia limitata esistenti che dispongono già di un ufficio di revisione. Occorrerebbe quindi aggiungere una precisazione per le società di nuova costituzione in quanto l'inizio dell'opting-out coincide con la data di costituzione della società.

Il Cantone di Zurigo chiede che sia specificato il momento in cui l'ufficio di revisione deve essere cancellato dal registro di commercio (in seguito a un opting-out). Inoltre l'iscrizione dell'opting-out e della cancellazione dell'ufficio di revisione dovrebbero potersi verificare contemporaneamente. Non sarebbe auspicabile tenere in sospeso le cancellazioni degli uffici di revisione presso gli uffici cantonali del registro di commercio.

3.1.10 Art. 83

Il Cantone di Lucerna non è sicuro che per gli indizi sia sufficiente rimandare alle disposizioni sulla società anonima.

Tre Cantoni⁶⁶ chiedono che gli indizi per la società a garanzia limitata siano esplicitamente elencati nell'ordinanza, affinché si possa tenere meglio conto delle particolarità di questa forma giuridica. Auspicano che sia menzionata anche la controprestazione nel quadro di un trasferimento di quote sociali, segnatamente se si tratta di un importo simbolico o di un importo nettamente inferiore al valore nominale delle quote.

Il Cantone del Vallese chiede quindi di aggiungere un nuovo capoverso all'articolo 82 ORC che consenta di richiedere la presentazione di un contratto di cessione di quote sociali.

3.1.11 Art. 87

Diversi Cantoni⁶⁷ credono che l'articolo 87 capoverso 1 lettera m AP-ORC sia adatto soltanto alle società cooperative esistenti che dispongono già di un ufficio di revisione. Occorrerebbe

⁶⁴ UR, pag. 5; SG, pag. 4; AR, pag. 2 e 4.

⁶⁵ UR, pag. 5; SG, pag. 4; AR, pag. 2 e 4.

⁶⁶ UR, pag. 5; SG, pag. 4; VS, pag. 1.

⁶⁷ UR, pag. 5; SG, pag. 5; AR, pag. 2 e 4.

Rapporto sui risultati della consultazione: Lotta contro l'abuso del fallimento

quindi aggiungere una precisazione per le società di nuova costituzione in quanto l'inizio dell'opting-out coincide con la data di costituzione della società.

Il Cantone di Zurigo chiede che sia specificato il momento in cui l'ufficio di revisione deve essere cancellato dal registro di commercio (in seguito a un opting-out). Inoltre l'iscrizione dell'opting-out e della cancellazione dell'ufficio di revisione dovrebbero potersi verificare contemporaneamente. Non sarebbe auspicabile tenere in sospeso le cancellazioni degli uffici di revisione presso gli uffici cantonali del registro di commercio.

3.1.12 Art. 152

Diversi partecipanti⁶⁸ non sono soddisfatti della procedura in relazione alla persona che soggiace all'interdizione di esercitare un'attività.

Due Cantoni⁶⁹ sostengono che questa procedura comporti un onere aggiuntivo.

Il Cantone di Lucerna chiede una semplificazione che consenta all'UFRC di incaricare l'ufficio del registro di commercio di cancellare la persona interessata senza applicare la procedura prevista all'articolo 152 ORC. Il Cantone di Berna auspica che al posto della procedura menzionata, l'ufficio del registro di commercio deferisca il caso a un giudice affinché possa prendere le misure necessarie.

I Cantoni di Uri e San Gallo vorrebbero che nell'ORC siano specificate le misure che possono essere applicate dall'ufficio del registro di commercio.

Il Cantone di Zurigo suggerisce di tenere maggiormente conto delle particolarità della società a garanzia limitata, perché un divieto di esercitare un'attività non incide sulla proprietà di quote sociali.

Un Cantone⁷⁰ chiede la modifica dell'articolo 928a capoversi 2^{ter} e 2^{quater} nCO nel quadro di una prossima revisione, affinché l'UFRC possa mettere direttamente in atto la diffida in caso di incompatibilità. Un altro Cantone⁷¹ auspica che l'UFRC agisca e avvii le procedure di diffida e cancellazione nonostante le basi legali previste dal CO introdotte dalla legge federale sulla lotta contro l'abuso del fallimento.

3.2 Ordinanza sul casellario giudiziale

Art. 61a

Alcuni partecipanti⁷² sono favorevoli alla soluzione proposta, in particolare in relazione alla protezione dei dati. Tuttavia il PS chiede che anche per altri dati degni di particolare protezione come il numero AVS si tenga conto della protezione e della sicurezza dei dati.

Veb.ch auspica una messa in atto più rapida della banca dati centrale delle persone e quindi della comunicazione con il casellario giudiziale VOSTRA.

⁶⁸ LU, pag. 2; UR, pag. 5; SG, pag. 5; ZH, pag. 7; BE, pag. 1-2; AR, pag. 4; TI, pag. 4.

⁶⁹ LU, pag. 2; TI, pag. 4.

⁷⁰ AR, pag. 4.

⁷¹ TI, pag. 4.

⁷² LU, pag. 2; PS, pag. 3.

4 Osservazioni sull'entrata in vigore

Il Cantone di Argovia è d'accordo che la legge e le disposizioni esecutive entrino in vigore insieme il 1° gennaio 2024.

Il Cantone di Ginevra chiede che la banca dati centrale delle persone sia resa operativa al più presto al fine di garantire l'entrata in vigore il 1° gennaio 2024.

Anche Veb.ch auspica che la messa in atto della banca dati centrale delle persone sia velocizzata.

Il Cantone del Vallese suggerisce l'introduzione di un termine transitorio di almeno un anno per la messa in atto della procedura di rinnovo della rinuncia a una revisione limitata in seguito alla comunicazione delle autorità fiscali. Il Cantone di Appenzello Interno chiede che siano previste delle disposizioni transitorie per le società già iscritte⁷³.

Tre partecipanti⁷⁴ sono contrari al fatto che dal 1° gennaio 2024 sia abrogato l'articolo 43 capoversi 1 e 1^{bis} nLEF. Il Cantone di Zurigo afferma che in seguito all'onere aggiuntivo sarà necessario assumere personale supplementare: 25 posti a tempo pieno presso l'ufficio d'esecuzione e fallimenti e 0,5 posti presso l'ufficio del registro di commercio. Esige quindi che l'entrata in vigore di questa abrogazione sia posticipata di due anni. Per quanto riguarda le altre disposizioni il Cantone di Zurigo approva l'entrata in vigore il 1° gennaio 2024. La Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera chiede di posticipare l'entrata in vigore ad inizio 2025. Anche il Cantone di Neuchâtel ha presentato una richiesta in tal senso.

Il Cantone del Ticino chiede l'introduzione di disposizioni transitorie per quanto riguarda i crediti sorti prima dell'entrata in vigore e non ancora riscossi dall'autorità interessata, poiché l'assenza di disposizioni di questo tipo pregiudicherebbe il principio della parità di trattamento.

5 Altre proposte

Alcuni partecipanti⁷⁵ auspicano che agli uffici cantonali del registro di commercio siano trasmesse le decisioni d'interdizione di esercitare un'attività. Occorrerebbe quindi adeguare l'ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali⁷⁶.

Due Cantoni⁷⁷ ritengono necessario aumentare gli emolumenti visti i nuovi compiti degli uffici del registro di commercio. In alternativa, il Cantone del Ticino propone di ridurre la quota degli emolumenti a carico della Confederazione.

L'USS è d'accordo con le misure proposte ma ritiene che si tratti soltanto di un primo passo nella lotta contro l'abuso del fallimento. Pertanto chiede di valutare l'efficacia delle misure dopo la loro entrata in vigore. Indica tre misure che andrebbero integrate in una prossima revisione, ovvero:

- rafforzare il diritto dei creditori introducendo un nuovo registro dei debitori;

⁷³ AI, pag. 3.

⁷⁴ ZH, pag. 2; CEFS, pag. 1; NE.

⁷⁵ FR; ZH, pag. 4; GR, pag. 2; CPS, pag. 2.

⁷⁶ RS 312.3

⁷⁷ GL; TI, pag. 2.

Rapporto sui risultati della consultazione: Lotta contro l'abuso del fallimento

- professionalizzare gli amministratori dei fallimenti, rafforzare i perseguimenti penali e garantire il coordinamento a livello federale mediante un programma d'azione nazionale volto a sensibilizzare tutti gli attori interessati;
- introdurre una moratoria per l'iscrizione delle nuove società nel registro di commercio da parte delle persone che sono state oggetto di fallimenti multipli e ripetuti, secondo il modello adottato in Belgio.

6 Consultazione

Secondo l'articolo 9 della legge del 18 marzo 2005⁷⁸ sulla procedura di consultazione, dopo la scadenza del termine di consultazione sono accessibili al pubblico la documentazione relativa alla consultazione, ai pareri pervenuti e il rapporto sui risultati della consultazione dopo che il Consiglio federale ne ha preso conoscenza. Questi documenti sono accessibili in formato elettronico sul sito Internet della Cancelleria federale⁷⁹. Sul sito web citato possono essere consultati anche i pareri integrali (art. 16 dell'ordinanza del 17 agosto 2005⁸⁰ sulla consultazione).

⁷⁸ RS 172.061

⁷⁹ www.fedlex.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2023 > DFGP

⁸⁰ RS 172.061.1

Elenco dei partecipanti**Verzeichnis der Eingaben****Liste des organismes ayant répondu****Cantoni / Kantone / Cantons**

AG	Argovia / Aargau / Argovie
AI	Appenzello Interno / Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int.
AR	Appenzello Esterno / Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext.
BE	Berna / Bern / Berne
BL	Basilea-Campagna / Basel-Landschaft / Bâle-Campagne
BS	Basilea-Città / Basel-Stadt / Bâle-Ville
FR	Friburgo / Freiburg / Fribourg
GE	Ginevra / Genf / Genève
GL	Glarona / Glarus / Glaris
GR	Grigioni / Graubünden / Grisons
JU	Giura / Jura
LU	Lucerna / Luzern / Lucerne
NE	Neuchâtel / Neuenburg
NW	Nidvaldo / Nidwalden / Nidwald
OW	Obvaldo / Obwalden / Obwald
SG	San Gallo / St. Gallen / Saint-Gall
SH	Sciaffusa / Schaffhausen / Schaffhouse
SO	Soletta / Solothurn / Soleure
TG	Turgovia / Thurgau / Thurgovie
TI	Ticino / Tessin
UR	Uri
VD	Vaud / Waadt
VS	Vallese / Wallis / Valais
ZG	Zugo / Zug / Zoug
ZH	Zurigo / Zürich / Zurich

Partiti / Parteien / Partis politiques

PS	Partito socialista svizzero (PS) Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) Parti socialiste suisse (PS)
UDC	Unione democratica di centro (UDC) Schweizerische Volkspartei (SVP) Union démocratique du centre (UDC)

Rapporto sui risultati della consultazione: Lotta contro l'abuso del fallimento

Organizzazioni interessate e privati / Interessierte Organisationen und Privatpersonen / Organisations intéressées et particuliers /

CEFS	Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse
CFC	Commissione federale del consumo (CFC) Eidg. Kommission für Konsumentenfragen (EKK) Commission fédérale de consommation (CFC)
CPS	Conferenza dei procuratori della Svizzera (CPS) Schweizerische Staatsanwälte-Konferenz (SSK) Conférence des procureurs de Suisse (CPS)
EXPERTsuisse	EXPERTsuisse SA EXPERTsuisse AG
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri USAM Schweizerischer Gewerbeverband SGV Union suisse des arts et métiers USAM
USS	Unione sindacale svizzera (USS) Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS)
Veb.ch	veb.ch Schweizerischer Verband der dipl. Experten in Rechnungslegung und Controlling und der Inhaber des eidg. Fachausweises in Finanz- und Rechnungswesen

Rinuncia a un parere / Verzicht auf Stellungnahme / Renonciation à une prise de position

- Unione svizzera degli imprenditori
Schweizerischer Arbeitgeberverband
Union patronale suisse
- Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia et polizia
CDDGP
Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren KKJPD
Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police
CCDJP
- Dachverband Schuldenberatung Schweiz
Association faîtière Dettes Conseils Suisse
- Società svizzera di diritto penale (SSDP)
Schweizerische Kriminalistische Gesellschaft (SKG)
Société suisse de droit pénal (SSDP)
- Associazione svizzera dei magistrati ASM
Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter SVR
Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire ASM